



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione ordinaria di Seconda Convocazione

**N° 5 DEL 14/03/2022**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) TARI E TARIFFE TARI ANNUALITA' 2022**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **lunedì quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **18:30**, nella **Sede Municipale**, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ARCHETTI MARIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE	PRESENTE
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CENI DEBORAH	CONSIGLIERE	PRESENTE
MAZZUCHELLI SEVERINO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	PRESENTE
ZILIANI LORENZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**Fiorello Turla**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DI C.C. N.5 IN DATA 14/03/2022

### OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) TARI E TARIFFE TARI ANNUALITA' 2022

*Introduce il Sindaco che illustra l'impostazione generale del PEF. Data la complessità dell'argomento, il Sindaco chiede il supporto della società Cosea Tariffe e Servizi Srl.*

*La società puntualizza che è intervenuto un nuovo metodo tariffario, che prevede due bienni 2022/2023 – 2024/2025. Riferisce che quest'anno il soggetto gestore ha modificato il sistema di rilevazione dei costi, adottando una contabilità analitica.*

*Il Sindaco precisa che l'Amministrazione comunale ha scelto di mantenere invariate le tariffe, evitando di gravare sui cittadini e coprendo tale differenza con il contributo di sbarco.*

*Interviene il Consigliere Lorenzo Ziliani, il quale evidenzia che sul report dello scorso anno era indicato il ricavo dalla vendita di carta, vetro, metalli etc; in relazione alla vendita della plastica non vi era stato alcun ricavo poiché la plastica era impura. Domanda per quale motivo tale specifica non è stata inserita quest'anno.*

*Sul punto, viene riferito che il gestore di Cosea ha evidenziato come anche quest'anno la raccolta non sia di qualità.*

*A tal proposito, il Sindaco risponde che il problema è del gestore poiché non riesce a avere ricavi; al Comune viene riconosciuto, comunque, il quantum previsto da contratto.*

*Il Sindaco tiene a precisare l'intenzione dell'Amministrazione comunale di portare avanti una campagna di sensibilizzazione circa l'importanza di una corretta raccolta differenziata.*

*Il Consigliere Ziliani chiede ulteriori chiarimenti di ordine tecnico, a cui risponde Cosea.*

*Successivamente il Consigliere Angelo Colosio domanda per quale motivo si siano contratti i costi e come mai, nonostante ciò, sia stato comunque necessario ricorrere ancora al fondo del contributo di sbarco.*

*Il Sindaco spiega che tale contributo viene stanziato per un importo pari a 80 mila euro, mentre lo scorso anno per 90 mila euro.*

*La società Cosea puntualizza che a ciò si aggiungono le economie connesse alla diversa organizzazione del gestore, che ha internalizzato alcuni servizi.*

*Il consigliere Ziliani chiede che, in un'ottica ambientale, si attui una verifica della raccolta differenziata, poiché trova assurdo che la plastica non sia di qualità.*

*Il Sindaco risponde che si dovrebbe mirare alla sensibilizzazione dell'utenza e che i dati certamente risentono della situazione pandemica.*

*Interviene poi il consigliere Sergio Turla, il quale riferisce che, visto l'incremento del contributo di sbarco, si sarebbe aspettato un fondo a ristoro PEF più consistente. Si domanda per quale motivo l'Amministrazione comunale non abbia calmierato gli importi a carico delle attività commerciali, che sono per lo più stagionali. Chiede, infine, che anche quest'anno vengano stanziati 90 mila euro.*

*Il Sindaco risponde che l'obiettivo politico è stato quello di ridurre parte dei costi a carico dei cittadini.*

*Il consigliere Colosio concorda con l'incremento del fondo, nella prospettiva di aiutare le famiglie montisolane anche alla luce delle difficoltà economiche connesse alla guerra.*

*Il Sindaco ritiene andasse presentato un emendamento sul punto.*

*Il consigliere Colosio ribadisce che esistono sempre le variazioni di bilancio.*

*Il Sindaco risponde che si vedrà in conto d'esercizio.*

*Al termine del predetto dibattito,*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**APPURATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

### **VISTE:**

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI ma non la TARI;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

- l'Allegato A alla suddetta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

**DATO ATTO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2022;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**VISTO** il vigente Regolamento della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 6 assunta in data 07/03/2020 e successivamente modificato con deliberazione di CC n. 6 del 06/03/2021;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che statuisce quanto segue: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che *“il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...)”*;
- il D.L. 34/2020, art. 106, c.3 bis, con il quale è stata differita la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.01.2021;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio u.s. adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

**VALUTATO** che:

- restano ferme le prerogative attribuite dalla legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, così come previste dal regolamento;
- le riduzioni tariffarie eventualmente decise dal Comune possono essere finanziate con risorse esterne alla tassa, utilizzando le disponibilità del bilancio comunale;

**PRESO ATTO** che si propone di finanziare tali riduzioni con risorse del bilancio comunale per un totale di euro 80.000,00 provenienti dal gettito del contributo di sbarco per la copertura dei costi generali del PEF 2022, finalità pienamente compatibile con quella assentita dalla norma istitutiva individuata nell'art. 4 comma 3 *bis* del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i;

**PRESO ATTO**, altresì, che i costi per i quali dovrà essere garantita la copertura integrale con il gettito del tributo – previsti nel piano finanziario di cui sopra – sono stati quantificati sulla base dei dati comunicati dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti SEA Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23 ed integrati con i costi direttamente sostenuti dal Comune;

**VISTI** i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

- piano economico finanziario (PEF) 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da cui si rileva che i costi da coprire con la TARI per l'anno 2022, ammontano ad € 343.840,00;
- relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore;
- dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Sea Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23;
- dichiarazione di veridicità dei dati di competenza comunale resa dal Sindaco in data 08/03/2021;
- report di validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. n. 363/2021;
- prospetto delle tariffe TARI per l'anno 2022 diviso tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- prospetto del ruolo tari 2022 con la ripartizione tra costi fissi e costi variabili suddivisi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che il P.E.F. di cui sopra:

- è stato redatto da Sea Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23 secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021 (la redazione del Piano Finanziario della Tari dovrà essere effettuata in coerenza alla Del. ARERA n. 363/2021 (evoluzione dell'MTR 443/2019/R/Rif) che ha approvato il "Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022/2025" (MTR-2) per il secondo periodo di regolazione.
- è comprensivo dei dati di competenza del Gestore integrati con i dati forniti dal Comune;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni

- 3) **Di dare atto** che il comune finanzia le riduzioni con risorse del bilancio comunale per un totale di € 80.000,00 provenienti dal gettito del contributo di sbarco per la copertura dei costi generali del PEF 2022, ai sensi dell'art. 4 comma 3 *bis* del D.Lgs. 23/2011 e smi;
- 4) **Di determinare**, per i motivi e secondo quanto specificato in premessa, nonché ai fini della copertura del 100% dei costi come sopra quantificati, i criteri, le tariffe e le riduzioni per l'anno 2022 della tassa sui rifiuti (TARI) approvando e facendo proprio l'elaborato tecnico allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) **Di trasmettere**, mediante l'apposita piattaforma *online* per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 6) **Di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) **Di dare atto** che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente, su proposta del Sindaco e al fine di dare tempestiva attuazione ai contenuti della presente decisione e consentire una regolare bollettazione all'utenza

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON** votazione resa in forma palese dal seguente esito:

- Presenti: n. 11
- Favorevoli: n. 8
- Contrari: n. 3 (Minoranza: Sergio Turla, Lorenzo Ziliani e Angelo Colosio).
- Astenuti: n. 0

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.=

assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**CONSIDERATO**, infine, che sull'ammontare del tributo in oggetto è dovuta l'applicazione del "tributo provinciale" per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilito nella misura del 5% dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019;

**DATO ATTO** che le risultanze della presente deliberazione sono tenute in debita considerazione nel bilancio di previsione 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, che verranno approvati nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

**ACQUISITI** il parere di regolarità tecnica e contabile dell'atto reso dai competenti responsabili di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** votazione resa in forma palese dal seguente esito:

- presenti: n. 11
- favorevoli: n. 8
- contrari: n. 3 (Minoranza: Sergio Turla, Lorenzo Ziliani e Angelo Colosio).
- astenuti: n. 0

Tanto premesso

### **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di approvare** e fare propri i seguenti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale:
  - piano economico finanziario (PEF) 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da cui si rileva che i costi da coprire con la TARI per l'anno 2022, ammontano ad € 343.840,00;
  - relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore;
  - dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Sea Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23;
  - report di validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. n. 363/2021;



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

## **COMUNE DI MONTE ISOLA**

*Provincia di Brescia*

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49  
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267**

### **SERVIZIO RISORSE**

Proposta N° 11

**Oggetto :** ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF)  
TARI E TARIFFE TARI ANNUALITA' 2022

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

Monte Isola, 08/03/2022

Il Responsabile del Servizio

Archetti Giuliana





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

# COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

## PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

### Servizio Risorse

Proposta N° 11

**Oggetto :** ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF)  
TARI E TARIFFE TARI ANNUALITA' 2022

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IMP/ACC	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Monte Isola, 08/03/2022

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giuliana




Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**  
Sindaco  
Fiorello Turla



**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Mariateresa Porteri



---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE**  
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.1 Legge 18/06/2009 n.69)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data 15 APR 2022 all'indirizzo [www.comune.monteisola.bs.it](http://www.comune.monteisola.bs.it) ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Mariateresa Porteri



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(ART.134 del D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (Art. 134, c. 4).

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Mariateresa Porteri

